# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato, 18 maggio — Numero 117

**DIREZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi. . . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

## SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e l'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1558 del 31 ottobre 1915 che autorizza la emissione di francobolli speciali a beneficio della Croce Rossa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per gli interni;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1918 e per la durata di nove anni è concessa alla Associazione italiana della Croce Rossa la autorizzazione di inserire avvisi di pubblicità sulle cartoline postali e sui biglietti postali e, per la durata di sei anni, di includere pagine di pubblicità in libretti contenenti francobolli speciali della Croce Rossa che saranno messi in vendita dall'Amministrazione delle poste.

Art. 2.

L'associazione italiana della Croce Rossa ha l'obbligo di impiegare, previa la detrazione di cui al numero seguente, metà dei proventi netti della pubblicità nella cura degli orfani, dei militari morti in guerra affetti o predisposti alla tubercolosi e l'altra metà alla profilassi in genere contro la tubercolosi.

La associazione italiana della Croce Rossa dovrà assumere a suo carico tutte le maggiori spese comunque occorrenti per la stampa della pubblicità sulle carto-

line e sui biglietti postali e devolvere inoltre il 10 0|0 dei proventi netti della pubblicità, al Ministero delle poste e telegrafi a titolo di rimborso delle spese di gestione, e di quelle occorrenti per la sorveglianza sulla pubblicità stessa.

Art. 3.

Con decreto del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi saranno fissate le norme per la esecuzione della presente concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

*Il numero 633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il Nostro decreto 30 maggio 1915, n. 764;
Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il Nostro decreto 29 agosto 1915, n. 1352;
Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il Nostro decreto 30 ottobre 1915, n. 1570;
Visto il Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 43;
Visto il Nostro decreto 4 maggio 1916, n. 539;
Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1916, n. 1693;
Visto il Nostro decreto 26 aprile 1917, n. 699;
Visto il Nostro decreto 23 agosto 1917, n. 1345;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri per le armi e munizioni, interni, grazia e giustizia e culti, tesoro, industria, commercio e lavoro ed agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di massima di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale n. 1352 del 29 agosto 1915, relative alla obbligatorietà del prezzo per gli acquisti e le requisizioni di alcune derrate e generi occorrenti all'Amministrazione militare sono estese anche agli acquisti ed alle requisizioni delle pelli ovine e caprine di produzione nazionale occorrenti all'Amministrazione militare durante la guerra per l'equipaggiamento dell'esercito, escluse, bene inteso, quelle adatte alla fabbricazione delle calzature nazionali, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345.

Art. 2.

I prezzi saranno stabiliti dal Ministero della guerra di accordo col Ministero per l'industria, commercio e lavoro, e con quello per l'agricoltura mediante notificazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Contro i prezzi che saranno fissati ai sensi dell'articolo precedente è escluso ogni diritto od azione o ricorso; conseguentemente per gli acquisti o requisizioni sopra indicati non ricorre l'applicazione nè della lettera *A* dell'art. 8 e del 3° comma dell'art. 10 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, nè del 2° comma del Nostro decreto 30 ottobre 1915, n. 1570.

Art. 4.

Chiunque sottragga o tenti sottrarre le merci di cui all'art. 1° da esso possedute, sia occultandole sia procurandosi vendite fittizie o in qualsiasi altro modo operando, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila, salvo le pene stabilite dalla legge 21 marzo 1915, n. 273, per chi sottrae, devia, esporta o tenti sottrarre, deviare o esportare merce destinata alla bellica preparazione.

Art. 5.

Ogni controversia che, all'infuori del prezzo, potesse sorgere in dipendenza della applicazione del presente decreto, verrà risolta secondo le norme o termini stabiliti dal nostro decreto 26 aprile 1917, n. 699.

Art. 6.

La cessione dei materiali acquistati o requisiti in dipendenza del presente decreto, potrà dall'Amministrazione militare essere effettuata oltre che nei limiti stabiliti dal nostro decreto 6 gennaio 1915, n. 43, in tutti gli altri casi nei quali fosse ritenuta opportuna per quanto concerne i bisogni dell'Amministrazione stessa.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — SACCHI — NITTI — CIUFFELLI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

---

*Il numero 575 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per la grazia, giustizia e culti;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse al testo unico delle tasse ipotecarie approvato dal nostro decreto in data 6 gennaio 1918, n. 135, sono rispettivamente sostituite le tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Agli articoli 8, 18, 19 e 30 del testo unico sopra citato sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« Art. 8. — L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori a termini dell'art. 28 è a carico del richiedente.

« Col richiedente sono solidamente tenuti al pagamento delle tasse e degli emolumenti tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni anche la persona o le persone dei debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

« I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti in proporzione della loro quota ».

« Art. 18. — Entro il termine di novanta giorni dalla loro data, a cura del notaio o del pubblico ufficiale che li ha ricevuti ed entro lo stesso termine dalla data dell'atto di autenticazione delle firme, deve eseguirsi la trascrizione nel competente ufficio delle ipoteche dei seguenti atti, anche quando la formalità investa più uffici ipotecari:

« *a*) gli atti menzionati negli articoli 1314, 1932 e 1933 del Codice civile;

« *b*) gli atti per la divisione di beni immobili o di altri diritti capaci d'ipoteca; per la costituzione del vincolo dotale sui beni immobili della moglie o per la stipulazione della comunione fra coniugi e, in genere, tutti gli atti fra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, traslativi o dichiarativi di proprietà di beni immobili, di enfiteusi, di usufrutto, di uso, di abitazione o di servitù prediali.

« La costituzione di dote o la stipulazione della comunione fra coniugi dovranno essere trascritte da prima presso l'ufficio delle ipoteche nella cui circoscrizione fu celebrato il matrimonio;

« *c*) i testamenti ed i processi verbali di deposito dei testamenti olografi o di apertura o pubblicazione dei testamenti segreti, nonchè gli atti qualsiansi dai quali risulti la qualità di erede o di legatario, quando contengano disposizioni relative a beni immobili;

« *d*) i precetti e gli atti di sequestro, di cui all'art. 2125 del Codice civile, all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 961, e all'art. 5, primo comma, del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1918, n. 36 ».

« Art. 19. — Nei 30 giorni dalla data della pubblicazione delle sentenze o della presentazione delle domande sottoindicate i cancellieri debbono trasmetterne copia autentica, richiedendone la trascrizione al conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti, i quali debbono eseguirla immediatamente:

« *a*) sentenze indicate ai numeri quarto, settimo ed ottavo dell'art. 1932 del Codice civile e nell'art. 894 del Codice di procedura civile;

« *b*) sentenze che dichiarino l'esistenza o la modificazione di taluno degli atti o diritti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 18, ferma per le sentenze di annullamento, di risoluzione, di rescissione o di revocazione, l'osservanza dell'art. 1934 del Codice civile;

« *c*) sentenze da cui risulti la qualità di erede o di legatario di beni immobili, l'accettazione o la rinuncia alla eredità, sia legittima, sia testamentaria;

« *d*) petizioni di eredità e domande di rilascio delle cose legate;

« *e*) domande di nullità del testamento o della divisione;

« *f*) domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni;

« *g*) domande di nullità e di simulazione dei contratti;

« *h*) domande dirette a rivendicare la proprietà o diritti reali di godimento;

« *i*) domande fatte per interrompere la prescrizione ai sensi dell'articolo 2125 del Codice civile

« *l*) gli ordini di sequestro di immobili ai sensi degli articoli 1875, n. 1, del Codice civile e 121 del Codice di procedura civile.

« Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle tasse a debito per il ricupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'art. 13 della presente legge. Altrettanto dicasi per le trascrizioni da eseguirsi a cura degli ufficiali giudiziari ».

« Art. 30. — Sono a carico dell'erario dello Stato la retribuzione dei commessi stabili a mercede fissa, la somministrazione dei locali di ufficio e le spese delle stampe, dei registri e dei modelli che saranno forniti dall'Amministrazione, nonchè la provvista, la manutenzione e riparazione dei mobili, scaffali ed armadi.

« Sono a carico del conservatore tutte le altre spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di legatura di volumi e registri, di custodia, per amanuensi, cottimisti ed inservienti, nonchè ogni altra spesa necessaria al regolare e spedito andamento del servizio.

« Sono abolite le indennità fissa e variabile corrisposte ai conservatori delle ipoteche ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 6 del regolamento 18 marzo 1909, n. 158, e qualsiasi altra indennità a compenso di eventuali spese di carattere straordinario ».

Art. 3.

All'art. 15 del testo unico sopracitato è aggiunto il seguente numero:

« 20° le trascrizioni contemplate alla lettera *c*) dell'art. 18 della presente legge, quando il valore immobiliare delle singole quote di eredità o di legato, al netto delle passività giustificate a norma della legge di registro, non sia superiore a lire 100. In caso di ritardo alla esecuzione della formalità sarà percetta una penale di lire 2 per ogni quota.

« La suddetta esenzione è estesa agli emolumenti ».

Art. 4.

Al citato testo unico sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 19-*bis*. — Qualunque domanda di annullamento, di risoluzione, di rescissione, di rinnovazione o di modificazione degli atti riguardanti beni immobili, resi pubblici col mezzo della trascrizione, dovrà essere annotata in margine all'atto trascritto a cura dell'attore o del suo procuratore, sotto comminatoria, in caso di omissione, delle penalità stabilite dall'articolo seguente ».

« Art. 22-*bis*. — Gli uffici ipotecari hanno facoltà di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione e trascrizione ipotecaria e le domande di annotamenti e di certificati ipotecari, quando ne siano richiesti dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto dell'articolo 1985 del Codice civile.

« Le note e domande compilate in tali casi dagli uffici ipotecari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

« È però vietato agli uffici ipotecari di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'art. 2008 del Codice civile.

« Le note e le domande per annotamenti compilate dagli uffici ipotecari non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non sieno firmate dal conservatore.

« Le contravvenzioni al disposto dai comma 3° e 4° del presente articolo e la compilazione delle note e domande da parte degli uffici ipotecari senza richiesta delle parti interessate o dei loro incaricati, sono punite a termine dell'art. 2075 del Codice civile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tabella **A.**

## Tariffa delle tasse ipotecarie.

**(Articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 10 legge 13 settembre 1874, n. 2079, e tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486)**

***Avvertenza.*** **— La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi ed addizionale.**

| Articolo | INDICAZIONE delle formalità | Tasse dovute fisse | graduali | proporzionali per ogni 100 lire | NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lire | Lire | Lire | |
| 1 | Iscrizioni | — | — | 1 20 | La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge. |
| 2 | Rinnovazioni | — | — | 0 60 | La tassa si commisura sulla somma per cui l'iscrizione è rinnovata, con le norme degli articoli 2 e 3 della legge. |
| 3 | Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione, di cui all'articolo 5 della legge | 3 — | — | — | |
| 4 | Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la quale sia stata pagata la tassa proporzionale | 3 — | — | — | La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 6 della legge. |
| 5 | Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimento di proprietà d'immobili o di diritti capaci di ipoteca: | | | | |
| | se il valore non supera L. 1200 | 3 — | — | — | La tassa si applica con riguardo al valore su cui si commisura la tassa di registro e con le norme stabilite nell'art. 4, primo comma, della legge. |
| | se il valore supera L. 1200: | | | | |
| | sulle prime L. 1200 | 3 — | — | — | |
| | per ogni maggior somma | — | — | 0 50 | |
| 6 | Trascrizioni, di cui all'articolo precedente, in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto o sentenza eseguita col pagamento di tassa proporzionale | 3 — | — | — | La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 6 della legge. |
| 7 | Trascrizioni di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca | 3 — | — | — | La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 4, primo comma, della legge. |
| 8 | Annotamenti per cessioni di credito, subingressi o surrogazioni: | | | | |
| | se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori L. 5000 | — | 3 — | — | La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 2 della legge. |
| | se supera L. 5000, ma non L. 10,000 | — | 4 50 | — | |
| | se supera L. 10,000, ma non L. 20,000 | — | 5 50 | — | |
| | se supera L. 20,000, ma non L. 50,000 | — | 7 — | — | |
| | se supera L. 50,000: | | | | |
| | sulle prime 50,000 | — | 7 — | — | |
| | per ogni 50,000 lire in più o frazione non inferiore a L. 10,000 | — | 1 50 | — | |
| 9 | Annotamenti, di cui all'articolo precedente, in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, pel quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale | 3 — | — | — | La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 6 della legge. |
| 10 | Annotamenti per cancellazioni, riduzioni o restrizioni di ipoteche; annotamenti per cambiamento di domicilio; annotamenti od iscrizioni per postergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato | 3 — | — | — | |

*Avvertenze generali.*

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore d'una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a cent. 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 3.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

*Il ministro segretario di Stato per le finanze* : MEDA.

Tabella B.

## Formalità per le quali la tassa è ridotta, o è corrisposta in modo speciale

*Avvertenza.* — La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi ed addizionale.

| Articolo | INDICAZIONE delle formalità | Tasse dovute | Avvertenze speciali |
|---|---|---|---|
| | (Legge 29 giugno 1879, n. 4946, serie 2ª). | | |
| 1 | Iscrizioni della rendita, a sensi della legge 29 giugno 1879, n. 4946 (serie seconda) sull'ordinamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione o del decreto che dichiara esecutiva la decisione degli arbitri o della convenzione, sopra gli immobili soggetti alla prestazione delle decime suddette: quando non si prendano su di un solo immobile più di cinquanta iscrizioni . . . | La tassa è ridotta alla metà. | Metà della somma totale delle tasse è sopportata dal creditore e metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota. |
| | quando se ne prendano più di cinquanta: | | |
| | sulle prime cinquanta . . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà. | |
| | sulle ulteriori fino a cento . . . . . . | La tassa è ridotta al quarto. | |
| | per tutte le successive . . . . . . . . | La tassa è ridotta al dodicesimo. | |
| | Iscrizioni relative alle commutazioni di rendita, dipendenti dalla suddetta legge, stipulate per accordo delle parti. . . . . . | Si applicano le stesse induzioni di cui sopra. | |
| | (Legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie 3ª). | | |
| 2 | Formalità relative agli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della legge 23 gennaio 1887, num. 4276, sul credito agrario . . . . . . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà. | In caso che le somme mutuate siano state distolte dalla destinazione agraria, ovvero per dolo o per colpa del proprietario del fondo mutuato il valore dei miglioramenti risulti diminuito di un decimo, potrà dall'Istituto mutuante chiedersi la rescissione del contratto, e la sentenza che pronunzierà tale risoluzione dichiarerà d'ufficio la decadenza dei mutuatari dal beneficio della riduzione della tassa ipotecaria (articolo 24 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, serie terza). |
| 3 | Formalità per ipoteche concesse dai proprietari a favore degli istituti per imprestiti agrari a conto corrente loro fatti in conformità del titolo I di detta legge sul credito agrario. . . . . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà. | |
| | (Art. 5 legge 21 dicembre 1902, n. 542; articoli 22 e 25 legge 2 gennaio 1910, n. 7; articoli 5 e 6 legge 6 luglio 1912, n. 802). | | |
| 4 | Formalità relative agli atti di qualsiasi natura previsti dalle leggi:<br>21 dicembre 1902, n. 542, sul credito agrario per il Lazio;<br>2 gennaio 1910, n. 7, sul credito agrario nelle Marche e nell'Umbria;<br>6 luglio 1912, n. 802, sul credito agrario nella Liguria . . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà | |
| | (Art. 22 legge 29 marzo 1906, n. 100). | | |
| 5 | Formalità relative agli atti di qualsiasi natura, di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 29 marzo 1906, n. 100, che istituisce presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, posti in essere per le operazioni di credito agrario, compiute così dagli Istituti intermediari, come direttamente dal Banco di Sicilia, o derivanti dalle stesse operazioni . . . . . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà | |
| | (Articoli 26 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100, e art. 24 legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844). | | |
| 6 | Formalità dipendenti dalle operazioni di credito agrario, regolate con le leggi:<br>7 luglio 1901, n. 334, nelle Provincie del mezzogiorno e nell'isola di Sardegna;<br>28 luglio 1902, n. 342, nell'isola di Sardegna;<br>21 dicembre 1902, n. 542, nel Lazio; | | |

| Articolo | INDICAZIONE delle formalità | Tasse dovute | Avvertenze speciali |
|---|---|---|---|
| | e dalle operazioni della Cassa adempri-vile, dei Monti frumentari e nummari e delle Casse agrarie, di che alla legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per la Sardegna . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà. | |
| | (Legge 24 maggio 1896, n. 147). | | |
| 7 | Iscrizione dell'ipoteca speciale imposta a garanzia del canone annuo sui fondi liberati dall'onere dell'erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, a sensi della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza), che abolisce tale onere. . . | La tassa è ridotta alla metà. | |
| | (Legge 2 luglio 1896, n. 302). | | |
| 8 | Formalità nell'interesse dei consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave e torbiere, costituiti a sensi della legge 2 luglio 1896, n. 302, contenente le norme per la dichiarazione di pubblica utilità di opere necessarie alla coltivazione di miniere, cave e torbiere. . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| | (Art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23). | | |
| 9 | Trascrizioni di contratti di permuta e di vendita di immobili, stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 6 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, per la formazione del nuovo catasto e pel riordinamento dell' imposta fondiaria, allo scopo riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato, o rispettivamente il prezzo di vendita non superi le lire cinquecento . . . . . . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà. | Sono pure ridotti a metà gli emolumenti dovuti al conservatore, nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla tabella *D*. Le disposizioni di questo articolo resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto. |
| | (Art. 56 legge (T. U.) 22 marzo 1900, n. 195). | | |
| 10 | Formalità nell'interesse dei consorzi di bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi a sensi della legge (T. U.) 22 marzo 1900, n. 195. . . . . . . . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| | (Art. 13, legge 26 giugno 1902, n. 245). | | |
| 11 | Formalità relative agli atti e contratti intervenuti fra il « Consorzio per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese e per la tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele » e la ditta concessionaria, o fra la stessa ditta ed i terzi, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto. . . . . . . . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| | (Art. 74 legge 31 marzo 1904, n. 140). | | |
| 12 | Trascrizione dei verbali di assegnazione di immobili, di cui all'art. 74 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| | (Art. 24 legge 10 novembre 1905, n. 647 e 8 legge 17 luglio 1910, n. 491). | | |
| 13 | Formalità relative a tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento nella zona | | |

| Articolo | INDICAZIONE delle formalità | Tasse dovute | Avvertenze speciali |
|---|---|---|---|
| | di bonifica, di che alla legge (T. U.) 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| 14 | Formalità relative agli atti di enfiteusi concessa a scopo di bonifica nella predetta zona, ai contratti di fitto a miglioria, ed alle permute di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le L. 5000 (sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza che sono fatti allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori di bonifica); agli atti di alienazione immobiliare (esclusa la compravendita) in cui gli acquirenti assumano l'obbligo di compiere il bonificamento agrario . . . . . . . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | Se le opere di bonificamento non siano eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi, le formalità vanno soggette alla intera tassa la quale, quando trattisi di alienazioni (compresa la compravendita), è a carico degli acquirenti. |
| | Quando l'alienazione risulti da compravendita . . . . . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta alla metà. | |
| | (Articoli 19 e 20 legge (T. U.) 10 novembre 1905, n. 647). | | |
| 15 | Formalità richieste dai proprietari ed acquirenti che, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 novembre 1905, n. 647, sul bonificamento dell'Agro romano, eseguiscono per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti, durante il termine assegnato dalla Commissione di vigilanza alla esecuzione dei lavori . . . . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| 16 | Formalità richieste da coloro che nell'Agro romano, anche oltre la zona indicata negli articoli 1 e 2 della detta legge, costruiscano fuori la cinta daziaria della città di Roma fabbricati di qualunque specie . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| | (Articoli 39 e 44 legge 15 luglio 1906, numero 383). | | |
| 17 | Trascrizioni degli atti di concessioni enfiteutiche, di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale nell'interesse delle Società ed Istituti, di cui agli articoli 34 e 38 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i provvedimenti a favore delle Provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna . . . . . . . . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| 18 | Trascrizioni degli altri contratti enfiteutici e degli altri atti conseguenziali stipulati nelle Provincie sopraindicate a termini degli articoli 38 e 39 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . . . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| | (Art. 4 legge (T. U.) 10 novembre 1907, numero 844). | | |
| 19 | Trascrizioni dei verbali di assegno agli enfiteuti delle quote di beni della 3ª categoria, nell'isola di Sardegna, di cui all'articolo 4 della legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per quell'isola . . . . . . . . . . . . . . | Tassa fissa L. 1,50 per ciascuna formalità. | |
| | (Articoli 7, 13, 23 e 31 legge (T. U.) 27 febbraio 1908, n. 89, 2, legge 14 luglio 1907, n. 553 e 14, legge 11 luglio 1907, numero 502). | | |
| 20 | Iscrizioni e trascrizioni di atti eseguiti nell'interesse delle Società indicate nell'ar- | | |

| Articolo | INDICAZIONE delle formalità | Tasse dovute | Avvertenze speciali |
|---|---|---|---|
| | ticolo 1° della legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari od economiche. | La tassa è ridotta al quarto. | |
| 21 | Trascrizioni degli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche da parte delle Società di cui sopra (legge 27 febbraio 1908, n. 89) . . . . . . . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta al quarto. | Qualora per trasformazione od ingrandimento la casa perda il carattere di popolare od economica cessano di pieno diritto le concessioni nei riguardi tributari, dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni ed ingrandimenti, e la differenza non pagata sarà senz'altro ripetibile con privilegio tanto sul patrimonio della Società, quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante che avranno la precedenza anche sul privilegio erariale. |
| 22 | Formalità dipendenti dagli atti occorrenti per la rivendita delle case popolari od economiche da parte delle Società predette (legge 27 febbraio 1908, n. 89) . . | La tassa è ridotta al quarto. | |
| 23 | Formalità dipendenti dagli atti compiuti dai corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari, dalle Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvedono agli alloggi per ricoverare i poveri con fitti minimi colle garanzie da determinarsi col regolamento, dagli enti morali e dalle Società cooperative costituite legalmente prima dell'8 luglio 1903, purchè si conformino alle norme stabilite dalla legge sulle case popolari 27 febbraio 1908, n. 89 . . . . . . | La tassa è ridotta al quarto. | |
| 24 | Formalità relative agli atti compiuti in dipendenza della legge 14 luglio 1907, numero 553, per la costruzione di case popolari pei ferrovieri . . . . . . . . . . | La tassa è ridotta al quarto. | |
| 25 | Formalità relative agli atti compiuti dallo Istituto delle case per gli impiegati in Roma, a sensi della legge 11 luglio 1907, n. 502, pei provvedimenti per la città di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| | (Art. 41 legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844 e art. 15 R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, allegato *C*). | | |
| 26 | Formalità dipendenti dagli atti, di che all'art. 41 della legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844, contenente provvedimenti per la Sardegna | Nella tassa fissa di L. 2,70, da pagarsi all'atto della registrazione, sono comprese, oltre le tasse di bollo e registro, anche le tasse ipotecarie. | |
| | (Art. 27 legge (T. U.) 16 luglio 1905, numero 646). | | |
| 27 | Formalità di che all'art. 27 della legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario. | La tassa è scontata mediante l'abbonamento, di che al secondo comma dello stesso art. 27 della legge (T. U.) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario. | I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie. |
| | (Art. 28 legge 30 giugno 1910, n. 361). | | |
| 28 | Formalità dipendenti dalla legge 30 giugno 1910, n. 361, sui provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana. | Nella tassa speciale di abbonamento, di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse ipotecarie. | |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*: MEDA.

Tabella C.

**Stipendi dei conservatori delle ipoteche ed assegni fissi dei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.**

(Tabella annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486)

Conservatori delle ipoteche (1):

| | Numero | Stipendio |
|---|---|---|
| Classe prima | 97 | L. 7,000 |
| » seconda | | » 6,000 |
| » terza | | » 5,000 |
| » quarta | | » 4,000 |

Ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario:

| | Numero | Assegno fisso |
|---|---|---|
| Classe prima | 32 | L. 3,000 |
| » seconda | | » 2,000 |
| » terza | | » 1,500 |
| » quarta | | » 1,000 |

(1) Gli stipendi dei conservatori delle ipoteche sono suscettibili degli aumenti portati dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*: MEDA.

Tabella D.

**Tariffe degli emolumenti.**

*a*) Emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche:

1. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piede della nota da restituirsi, o separatamente in prova della seguita formalità, L. 1,00.

Se la iscrizione, la rinnovazione o la trascrizione riguardino più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira: per ciascun'altra di queste persone, L. 0,20.

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più di una persona, e se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre l'emolumento di una lira: per ciascun'altra di queste persone, L. 0,20.

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni, comprendono più di quattro facciate scritte: per ogni facciata oltre la quarta, L. 0,10.

2. Formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, sempre che il venditore non abbia già provveduto da sè alla iscrizione dell'ipoteca o non vi abbia espressamente rinunziato, L. 1,00.

Duplicato della nota, quando sia richiesto: per ciascuna facciata scritta, L. 0,25.

3. Semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona, L. 0,50.

Se venga inoltre richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni o delle relative annotazioni: per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle relative annotazioni, L. 0,25.

4. Ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa, L. 0,50.

5. Ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione: per ciascuna di esse, L. 0,50.

6. Duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate: per ciascun duplicato, L. 0,25.

*b*) Emolumenti divisibili a metà fra il conservatore delle ipoteche ed il personale sussidiario in ragione dei giorni di effettivo servizio, esclusi quelli di assenza per malattia o per altre cause:

1. Formazione delle note ipotecarie e delle domande di annotamento e di certificati ipotecari, di che all'art. 22-*bis*: per ciascuna nota o domanda, L. 1.

2. Scritturazione delle note e delle domande: per ogni facciata scritta di ognuno dei due esemplari delle note e di ogni domanda, L. 0,30.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*: MEDA.

*Il numero 632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per l'agricoltura, per l'industria, il commercio e il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorità incaricate della requisizione dei foraggi, hanno facoltà di notificare ai produttori, anche prima del raccolto, l'obbligo di custodire e tenere a disposizione delle autorità stesse i quantitativi di avena, di fave (favino, favette, fava da foraggio, fave cottoie) e di carrube provenienti dal raccolto 1918, fatta eccezione dei quantitativi strettamente necessari ai produttori stessi fino al giorno della requisizione per i soli scopi indicati nell'art. 3.

Art. 2.

La notificazione di cui nel precedente articolo può essere fatta al singolo produttore, mediante intimazione personale, oppure a tutti i produttori di un Comune, mediante pubblico manifesto.

Art. 3.

Sono eccettuate dalla requisizione:

*a*) le quantità di fave cottoie necessarie per l'alimentazione del proprietario, della sua famiglia, dei propri dipendenti salariati fissi ed avventizi, cui debba somministrazioni di vitto o compensi in natura;

*b*) le quantità di avena e di fave destinate alla semina dei fondi del proprietario;

*c*) le quantità di avena, di fave da foraggio e di carrube indispensabili per l'alimentazione degli animali da lavoro posseduti dal proprietario della merce requisibile.

Art. 4.

È fatto divieto ai produttori di effettuare qualsiasi vendita o cessione, a qualsivoglia titolo, di avena, di fave e di carrube provenienti dal raccolto 1918.

Sono rescisse di diritto e senza dar luogo ad indennizzo tutte le contrattazioni aventi per oggetto avena, fave e carrube.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni precedenti sono punite ai termini del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed avrà durata per tutta la guerra.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.**

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — MILIANI — CIUFFELLI — SACCHI — NITTI.

*Visto, Il guardasigilli:* SACCHI.

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D' ITALIA**

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**

**Veduto l'art. 30 della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89 sulle case popolari o economiche, che istituisce presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio una Commissione centrale per le case popolari o economiche;**

**Veduto il R. decreto 9 aprile 1908, n. 182 che dà le norme per la costituzione e il funzionamento della detta Commissione centrale;**

**Veduti i Regi decreti 27 febbraio 1913, 3 aprile 1913, e 13 dicembre 1914, e il decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915;**

**Ritenuto necessario di completare la detta Commissione, nella quale è venuto a mancare uno dei membri, in seguito al cambiamento d'ufficio del prof. Vincenzo Giuffrida, nominato consigliere di Stato;**

**Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Articolo unico.**

**Il dottor Vincenzo Camanni è chiamato a far parte della Commissione centrale per le case popolari o economiche quale rappresentante del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.**

**Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.**

**Dato a Roma, addì 25 aprile 1918.**

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Comunicato.

A termini e per gli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, si notifica che è stato pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle bonifiche), il ruolo di anzianità degli ufficiali di bonifica al 1° gennaio 1918.

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del debito pubblico.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 8 giugno 1918, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 118ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 103 sulle 10.322 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 1° semestre 1918.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° luglio 1918.

Roma, 17 maggio 1918.

*Il direttore capo di divisione:* DIMA.

*Il direttore generale:* GARBAZZI.

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 12 maggio 1918, da valere dal giorno 13 al giorno 19 maggio 1918: L. 169,84.

Roma, 12 maggio 1918

**Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.**

Roma, 17 maggio 1918.

| | Corso medio |
|---|---|
| **Titoli di Stato.** | — |
| CONSOLIDATI: | |
| Rendita 3,50 % netto | 79 31 1/4 |
| Rendita 3,50 % netto (emissione 1902) | 74 75 |
| Rendita 3 % lordo | 54 — |
| Prestito 5 % netto | 89 91 |
| REDIMIBILI: | |
| Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza: | |
| al 1° ottobre 1918 | 99 48 |
| al 1° aprile 1919 | 99 07 1/2 |
| al 1° ottobre 1919 | 98 65 |
| al 1° ottobre 1920 | 97 70 |
| Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza: | |
| al 1° aprile 1919 | 99 65 |
| al 1° ottobre 1919 | 99 42 1/2 |
| al 1° aprile 1920 | 99 30 |
| al 1° ottobre 1920 | 99 15 |
| Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza: | |
| al 1° aprile 1921 | 99 12 1/2 |
| al 1° ottobre 1921 | 98 92 1/2 |
| al 1° aprile 1922 | 98 75 |
| al 1° ottobre 1922 | 98 55 |
| Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) } Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915) } | 79 08 |
| Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916) | 83 88 |
| Obbligazioni 3 % netto redimibili | 345 — |
| Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule | 310 — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana | 458 — |
| Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele | 344 — |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B. | 335 — |
| Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D' | 340 — |
| Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana | 575 — |
| **Titoli garantiti dallo Stato.** | |
| Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882) | 305 — |
| Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli | 77 50 |
| Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma) | 406 — |
| Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto | 476 21 |

### Cartelle fondiarie.

| | |
|---|---|
| Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 % | 493 23 |
| Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 % | 447 71 |
| Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 % | 479 — |
| Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 % | 491 — |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 % | 505 — |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 % | 481 — |
| Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 % | 444 — |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % | 503 50 |
| Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % | 476 — |

**Avvertenze.** — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

**Comando supremo,** *17 maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1088).

Nostri efficaci tiri di controbatteria e di molestia nei tratti della fronte ove l'attività avversaria fu più intensa: al Tonale, in Val Lagarina, in Vallarsa, nella Conca di Asiago, a cavallo del Brenta e lungo la Piave, tra Zenson e Capo Sile. Abbiamo disperso nuclei di lavoratori e di armati, provocato esplosioni e incendi nelle linee nemiche, colpito colonne di carreggi.

Pattuglie britanniche sull'altipiano di Asiago e nostre presso Fener ebbero vivaci scontri col nemico.

*Diaz.*

### Settori esteri.

Informano da Parigi che la grande offensiva tedesca è attesa di ora in ora. I critici militari francesi fanno ipotesi sulla direzione di essa: o verso Parigi, o verso Amiens, o verso Arras, o verso i monti delle Fiandre, o la prevedono accompagnata da fortissime diversioni.

Documenti provenienti dal fronte permettono tuttavia di constatare che il comando tedesco è ancora incerto nella scelta del terreno. In ogni modo, che questa offensiva si scateni sull'uno o sull'altro fronte, gli alleati sono pronti a pararla dovunque. Lo sforzo che i tedeschi vogliono decisivo non raggiungerà neppure questa volta il suo scopo.

Tra il 15 e il 16 corrente aeroplani inglesi hanno lanciato circa 50 tonnellate di proiettili su vari obiettivi, fra i quali il canale di Zeebrugge-Bruges e le fabbriche e la stazione ferroviaria di Sarrebruck, ed abbattuto in combattimenti aerei oltre 30 macchine tedesche.

Nella notte dal 14 al 15 e nella giornata del 15 numerosi velivoli francesi hanno bombardato la zona nemica con 36,000 chilogrammi di proiettili, facendo esplodere un deposito di munizioni.

Nella notte seguente e nella giornata del 16 velivoli pure francesi hanno lanciato 75,000 chilogrammi di proiettili su altri obbiettivi, constatando incendi ed esplosioni.

Nell'Africa orientale le forze inglesi e portoghesi, continuando le operazioni militari, hanno respinto su diversi punti le colonne tedesche dopo vivacissimi combattimenti.

Ieri, alle ore 23,15, velivoli tedeschi, oltrepassate le linee francesi, hanno bombardato varie località delle retrovie. Alcuni apparecchi, essendosi diretti su Parigi, alle 23,32 è stato dato l'allarme, che è cessato alle 24,2.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte violento bombardamento della regione di Hailles verso Mesnil Saint-Georges.

I francesi hanno respinto un colpo di mano tedesco e fatto prigionieri nella regione a sud di Canny-sur-Matz.

Reparti francesi penetrarono in due punti delle linee tedesche e ricondussero prigionieri una quarantina di nemici tra cui un ufficiale.

Sulla riva meridionale dell'Oise, un tentativo tedesco contro i piccoli posti francesi nel settore di Varennes fallì sotto i fuochi francesi.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare eccetto l'abituale attività delle opposte artiglierie sul fronte nord e a sud dell'Avre.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio dice:

Un reparto nemico che effettuava un'incursione fu respinto la notte scorsa in vicinanza di Moyenne Ville, a sud di Arras.

Vi fu grande attività dell'artiglieria da una parte e dall'altra durante la notte nel settore del bosco Pacat, a nord di Hinges.

L'artiglieria nemica manifestò pure più considerevole attività tra Locon e Hinges e dalla foresta di Nieppe a Meteren.

LONDRA, 17. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Effettuammo un'incursione coronata da successo la scorsa notte in vicinanza di Beaumont-Hamel impadronendoci di alcuni prigionieri.

Un posto nemico a nord di Merris è stato preso d'assalto stamane e la guarnigione di esso è stata o uccisa o ricacciata.

Null'altro da annunciare sul rimanente del fronte eccetto attività delle opposte artiglierie.

LE HAVRE, 17. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Durante la notte aeroplani nemici hanno bombardato i nostri accantonamenti. Alle ore 23 un aviatore nemico ha lanciato quattro bombe sull'ospedale di Hoogstade.

Le azioni di artiglieria, normali su gran parte del fronte, presero a momenti un carattere abbastanza vivo specialmente nella regione di Pilken. Lotta di bombe a Nieuport, verso Dixmude e ad ovest della foresta di Houthulst.

PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito americano in Francia in data di stasera dice:

Non si segnalano oggi che ricognizioni e attività intermittente di artiglieria.

L'aviazione si è mostrata più attiva a nord di Toul e in Lorena.

PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente, in data 16 corrente, dice:

Attività reciproca dell'artiglieria nelle regioni di Doiran e di Ghevgheli, nell'ansa della Cerna e nel settore di Monastir. Scontri di pattuglie ad ovest del lago di Ocrida.

L'aviazione britannica ha bombardato stabilimenti nemici attorno a Serres e a Porna.

LONDRA, 17. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico nell'Africa orientale dice:

Le nostre colonne che operano nell'Africa orientale portoghese convergono verso il grosso delle forze tedesche. Si dice che si siano stabilite in vicinanza di Nanungo, circa 240 chilometri a sud della confluenza fra il Rovuma e il Lujenda e a 300 chilometri nell'interno del continente dal porto di Amelia.

I distaccamenti tedeschi che si opponevano alla nostra avanzata nel porto di Amelia hanno indietreggiato verso Nanungo impegnando combattimenti di retroguardia in un paese difficile.

Le colonne portoghesi cooperano a nord di Ensalu e a sud di Lurio.

## L' Italia al Parlamento inglese

Una grave discussione si è svolta in questi giorni al Parlamento inglese, che la mancanza di spazio non ci ha permesso di riferire. Ma non possiamo tralasciare la risposta data da Cecil, che il telegrafo ci comunica stamane, agli attacchi di Snowden, che parlò di domande egoistiche ed irragionevoli dell' Italia.

« Credo che nessuno s'ingannerà in proposito - ha detto Cecil. - Ma non debbo perciò meno respingere con tutte le mie forze le osservazioni fatte da Snowden, che costituiscono un attacco assolutamente immeritato ed assolutamente privo di base contro un nostro alleato, e non posso immaginare che egli abbia potuto fare ciò se non per aiutare e incoraggiare il nemico.

Io credo, con mio grande rammarico, che tali siano i suoi motivi; ma egli si ostina in questa via (giacchè io non credo ad una dimenticanza occasionale da parte sua delle responsabilità che incombono ad un membro del Parlamento); ed io debbo dire che ogni attacco contro un nostro alleato in questo momento della guerra è senza alcuna scusa.

Per parte mia tengo a dichiarare che lo respingiamo recisamente e che crediamo che gli scopi dell'Italia in questa guerra siano altrettanto elevati ed altrettanto puri di quelli di ogni altro belligerante; che stimiamo al più alto grado il suo concorso e siamo risoluti a tutelare la nostra alleanza con essa, come quella con gli altri alleati ».

## ESAGERAZIONI DEL NEMICO

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 17. — I giornali tedeschi, profittando di un accenno fatto al Parlamento circa mine deposte da sottomarini nemici nel golfo di Napoli, hanno affermato che il golfo di Napoli è stato seminato di mine.

Si tratta di una delle solite esagerazioni del nemico, che può trarre in inganno solo chi non conosce i limiti e la portata dell'azione dei sottomarini posamine. Ad essi riesce facile penetrare in uno specchio d'acqua dell'ampiezza del golfo di Napoli, e deporre in una piccola zona di esso il loro carico micidiale. È quindi stato possibile a un sottomarino nemico compiere la propria missione anche dentro il golfo di Napoli.

Ma il carico di mine di un sottomarino è, come sanno tutti i competenti di cose di mare, necessariamente contenuto entro limiti molto ristretti: si pensi che al massimo un sommergibile porta un carico di 36 mine, perciò la seminagione di mine di cui parlano i giornali tedeschi è stata, in realtà, ben poca cosa, e i suoi effetti sono stati subito annullati dall'opera diligente e pronta dei nostri dragamine.

La vantata impresa del nemico, che avrebbe dovuto rendere pericolosissime alle navi le acque napoletane, si riduce quindi ad uno dei conosciuti episodi di guerra sottomarina al quale si è ben presto posto riparo, e la navigazione del golfo di Napoli, è inutile dirlo, è pienamente normale e sicura.

## CRONACA ITALIANA

**Per deliberazione del Consiglio dei ministri**, il Commissario degli approvvigionamenti e consumi è autorizzato a ricevere tutte le domande per liquidazione di merci requisite o precettate nei paesi invasi dal nemico e gli interessati sono invitati a presentarle al più presto e non oltre il 10 giugno, corredando le dichiarazioni con tutte le prove che possono suffragarle.

**Per i nostri prigionieri**. — Il ministro Bissolati comunica:

Col decreto 28 febbraio 1918 veniva attribuito esclusivamente alla Croce Rossa il compito di provvedere alla produzione e spedizione del pane biscottato ai nostri prigionieri di guerra.

Senonchè l'aumento straordinario verificatosi nelle richieste di abbonamenti ha posto la Croce Rossa nella necessità di nuovi impianti di forni che si stanno, con ogni sollecitudine, allestendo, ma che non possono immediatamente dare tutta la produzione che risponda alle aumentate richieste.

È pertanto disposto che, temporaneamente, possono aver corso, da parte delle famiglie, spedizioni di pane anche non prodotto dalla Croce Rossa, nella misura di un pacco di due chilogrammi ogni dieci giorni. I detti pacchi saranno accettati, a partire dal giorno 20 maggio corrente, così dai Comitati di soccorso della Croce Rossa come dagli uffici postali, dietro presentazione della tessera per pacco pane che dovrà essere timbrata ad ogni spedizione.

Si raccomanda che il pane sia biscottato e a fette per la sua maggiore conservabilità nonchè per la maggiore rapidità delle operazioni di censura.

**Il conte Luigi Gaetani di Laurenzana**, ministro plenipotenziario ed ex-deputato al Parlamento, è morto a Piedimonte d'Alife.

## TELEGRAMMI " STEFANI „

ATENE, 17. — Il Re ha conferito la Gran Croce del Salvatore al ministro d'Italia conte Bosdari, che parte nella settimana corrente.

Il ministro degli esteri ha offerto una colazione in onore del ministro d'Italia, alla quale hanno assistito i ministri alleati.

ZURIGO, 17. — Si ha da Berlino: Da oggi la razione del pane è ridotta da 200 a 160 grammi.

LONDRA, 17. — Archibald Hurd, corrispondente navale del *Daily Telegraph*, scrive: Poichè la dreadnought austro-ungarica è stata affondata, gli arditi marinai italiani hanno tolto al nemico il 25 0|0 della sua prima linea di battaglia, poichè vi erano soltanto quattro dreadnoughts nella marina austro-ungarica. Bisogna felicitare i nostri alleati per il loro colpo che, considerato dal punto di vista materiale e morale, è uno dei maggiori avvenimenti della guerra navale. Per ben giudicare il carattere di questa gesta si deve ricordare che Pola, base principale della marina da guerra austro-ungarica, si trova in fondo di una baia che porta lo stesso nome e che il porto è quasi completamente chiuso dalla terraferma.

La natura ha fatto molto per rendere Pola inaccessibile e gli austriaci ricorsero a tutti i mezzi difensivi e cercarono di proteggerla in ogni modo da incursioni come quella che è stata coronata da successo. Pola è dominata da batterie potenti, che si elevano sui versanti delle colline circostanti in serie imponenti e non è stata omessa alcuna misura di difesa mobile per impedire alle navi italiane di avvicinarsi alle unità navali austriache. Furono utilizzate mine, proiettori, cacciatorpediniere e sottomarini per rendere, come si riteneva, inaccessibile l'accesso alle navi italiane.

CLERMONT FERRAND, 17. — Il banchiere Zucco è stato arrestato nell'ospedale. Egli è imputato di intelligenza col nemico.

I giornali dicono che Zucco era mobilizzato negli zuavi.

Un'inchiesta permise di scoprire che nel giugno 1916 egli aveva riscosso più di centomila franchi di cuponi russi, per conto della Banca Ersbach di Vienna. Altre indagini fecero scoprire che valori rubàti, durante l'occupazione tedesca a Clermont e nell'Oise furono negoziati da Zucco, specialmente rendita austriaca, che egli faceva incassare da agenti ginevrini.

Zucco era stato direttore della « Banque prévoyante » di Ginevra e risiedette anche in Italia, ove fece numerosi affari.

PARIGI, 17. — I giornali dicono che il banchiere Zucco era stato inviato in missione in Italia. Era attualmente sotto osservazione per ottenere la riforma. Mentre Zucco veniva arrestato a Clermont, a Parigi era arrestato il di lui zio Menaggio, presso il quale furono trovati cuponi provenienti da titoli rubati dai tedeschi nei paesi invasi. Furono pure arrestati due complici, certi Jocquart e Genot. Altri arresti sono probabili.

Un'inchiesta ha accertato che Zucco era in relazione con un americano, certo Wilson, che era in costanti rapporti con Banche di Vienna e di Berlino.

LONDRA, 17. — L'Ammiragliato comunica:

I sette sottomarini della marina reale che erano rimasti nelle acque russe furono, in seguito ad ordine, distrutti durante i cinque giorni fra il 3 e l'8 aprile scorso, quando si conobbe l'approssimarsi di forze navali tedesche e di trasporti nemici verso Hango (sud-ovest della Finlandia).

Nessuno dei sottomarini è caduto nelle mani del nemico.

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.